

Verbale di Assemblea Straordinaria del 17/05/2021

L'anno 2021, il giorno 17, del mese di maggio, alle ore 18:00, si è riunita in videoconferenza L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Athena ETS.

Sono presenti, in videoconferenza, sei soci su sette : i sigg.ri Odoardo Piscini, Alessio Piscini, Paolo Simoncini; Fabio Mariotti, Paolo Cianetti e Fiorella Degl'Innocenti; risulta assente la sig.ra Paola Roberti.

Assume la presidenza temporanea dell'Assemblea il prof. Odoardo Piscini il quale, ai sensi dell'Art. 14 del vigente statuto sociale, propone come Presidente se medesimo e come segretario il sig. Alessio Piscini.

L'Assemblea approva per acclamazione.

Ai fini di legge il Presidente comunica che risulta sede dell'assemblea la residenza del Presidente, prof. Odoardo Piscini, in Empoli, via XI Febbraio 2021, nella quale è presente il medesimo,

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti n° 6 soci su n° 7 soci iscritti, e che nessuno solleva questioni sull'ordine del giorno, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale dovuto alla volontà di far inserire l'Associazione nel novero delle Associazioni di Promozione Sociale previsto dagli artt. 35 e ss. D.Lgs. 117/2017

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 22 articoli, soffermandosi sulle proposte di modifica degli artt. 1, 2 e 4 e in ogni caso esponendo le proposte sull'intero testo statutario.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria; intervengono i soci Alessio Piscini e Paolo Cianetti per indicare che concordano sulle necessità di modifica.

Viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime dei presenti delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30; il verbale viene sottoscritto alle ore 20.30 dal Presidente e successivamente dal Segretario redigente.

Il Segretario

Il Presidente

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 21.6.21 al n° 782

Serie 3-N 1 originali Esatti euro ES

L'ADDETTO
Beneduce Alfonso

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"Athena APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) NOME, SEDE EDURATA

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale **"Athena Associazione di Promozione Sociale"** o abbreviato **"Athena APS"** con sede in Sesto Fiorentino; essa è retta dal presente statuto, ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ivi compresa la libera elettività delle cariche associative, e dalle vigenti norme di legge in materia nonché nel rispetto della Costituzione Italiana.

L'Associazione assume sin dalla denominazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà esser inserita, anche nell'acronimo APS, negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede nel Comune di Sesto Fiorentino.

Essa potrà avere ulteriori sedi operative nel Comune di Firenze e nella provincia di Siena.

Per il trasferimento nello stesso Comune della sede associativa o operativa sarà sufficiente una delibera del Consiglio Direttivo.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi presso le sedi sociali ovvero altrove nel territorio regionale toscano.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche di solidarietà e utilità sociale e in particolare potrà svolgere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; nonché la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative e, a tale scopo, si propone di ideare realizzare e gestire progetti finalizzati:

- a) alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano e alla sensibilizzazione ed educazione di ogni persona e cittadino alla bellezza;
- b) alla tutela promozione e valorizzazione dell'arte italiana, anche mediante lo sviluppo delle tecniche artistiche e il sostegno all'arte contemporanea;
- c) a contribuire con la propria attività al dialogo tra le culture e le civiltà di tutto il mondo.

Articolo 3) COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono compiti dell'Associazione, al fine di conseguire lo scopo sociale:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della bellezza e del senso estetico, nonché alla pratica delle arti come tecnica di realizzazione della personalità umana, di sostegno alla diversità e al disagio, e metodo di raggiungimento della bellezza;
- organizzare, gestire, ovvero svolgere attività di *consulting*, con riferimento a mostre, eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, *workshops*, corsi di

formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività ovvero rappresentare ad ogni livello territoriale istanze, esigenze, soluzioni di problemi dinanzi ad istituzioni pubbliche o altre associazioni o enti;
- attivare una rete di collaborazione con altre associazioni, fondazioni, società, enti pubblici o privati operanti nel medesimo settore e per le finalità di cui al precedente articolo;

- organizzare, gestire, ovvero svolgere attività di *consulting*, con riferimento ad attività didattiche e corsi di formazione o aggiornamento rivolta agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse e comunque in discipline artistiche, artigianali, di restauro o di valorizzazione del patrimonio artistico o culturale;

- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero connessa alla tutela e promozione della cultura del bello, del patrimonio artistico italiano e della pratica artistica al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;

- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo artistico, educativo, turistico e del tempo libero connessi allo scopo sociale, ivi compresa l'organizzazione di corsi per la promozione della cultura del bello, del senso artistico e dell'insegnamento delle discipline artistiche per minori, categorie disagiate, persone affette da disabilità fisica o intellettiva;

- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- gestire uno spaccio interno, laddove esistente e condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'eventuale Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;

- svolgimento di qualsiasi attività connessa ed affine, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi, compresa la possibilità di realizzazione di piattaforme di *fundraising* e *crowdfunding*;

- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza distinzione alcuna di etnia, razza, idee o religione, che condividano le finalità associative, lo

Tutti i soci hanno pari diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione; hanno diritto ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi nonché diritti di informazione e controllo sull'attività associativa.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni promosse della società, a far verbalizzare le proprie opinioni e i voti espressi durante le riunioni dell'Assemblea, nonché a richiedere la visione dei verbali delle riunioni degli organi sociali ed estrarne copia a proprie spese, nonché rassegnare le dimissioni in ogni momento, con effetto immediato e senza necessità di motivazione.

Hanno diritto al voto attivo e all'elettorato passivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa al trentesimo giorno precedente a quello di celebrazione dell'assemblea.

Articolo 6) DOVERI DEI SOCI

- al pagamento della quota associativa annuale e ai contributi eccezionali deliberati dal Consiglio Direttivo in ragione di specifiche esigenze, in ogni caso mai superiori complessivamente in un anno ad una misura doppia della quota annuale;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- adempiere ai compiti assunti per il raggiungimento delle finalità associative, secondo le modalità concordate in ragione delle esigenze e disponibilità personali, in modo spontaneo e privo di scopo di lucro;

Articolo 7) RECESSO O ESCLUSIONE DEL SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

spirito e gli ideali; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali e di ogni diritto ivi connesso.

Non vi possono essere differenze di diritti o obblighi tra soci.

I soci onorari, scelti dall'assemblea tra personalità che, per l'attività prestata a beneficio degli scopi associativi o per meriti morali, artistici, di magistero o d'impegno, avranno i medesimi diritti e obblighi degli altri soci, salvo il pagamento della quota annuale da cui sono esentati.

Per essere ammessi quali soci è necessario presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità sociali e impegnarsi al rispetto del presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La qualifica di socio si ottiene all'atto di ammissione deliberato dal Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo dell'associazione potrà negare l'ammissione soltanto per giustificato motivo derivante da condotta tenuta dal richiedente in epoca precedente e contraria alle finalità associative, ovvero all'ordine pubblico o al buon costume.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di reiezione al Presidente dell'Associazione; sul ricorso si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella prima riunione fissanda.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 5) DIRITTI DEI SOCI

- espulsione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo nel caso di: a) grave inadempienza alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; b) morosità nei confronti dell'Associazione protratta oltre 30 (trenta) giorni dal sollecito di pagamento successivo alla scadenza del debito; c) espulsione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa ovvero abbia arrecato un danno per colpa grave o dolo a beni dell'Associazione.

L'interessato potrà presentare ricorso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di reiezione al Presidente dell'Associazione; sul ricorso si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella prima riunione fissata.

Le somme versate a titolo di quote associative o contributi non sono rimborsabili a nessun titolo.

Articolo 8) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni ovvero terzi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- quote e versamenti degli associati;

- contributi dello Stato, delle regioni o altri enti statali o locali o istituzioni pubbliche, anche comunitarie, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati in ambiti statutari;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione o proventi da attività di interesse generale o attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e in ogni caso ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e delle norme competenti in materia;

all'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a soci, lavoratori, collaboratori e consiglieri o altri componenti degli organi sociali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Autob 13/10/20

Articolo 9) BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

Entro la medesima data deve esser presentato un bilancio previsionale dell'anno in corso, redatto nella medesima modalità del consuntivo.

I bilanci devono esser depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della celebrazione dell'assemblea, e viene approvato dalla medesima, a maggioranza dei voti validi, con voto palese.

In caso di reiezione, deve esser fissata un'ulteriore assemblea entro il 30 giugno del medesimo anno per l'approvazione dei nuovi bilanci.

Nel caso di superamento delle soglie di cui alla normativa vigente, il bilancio per cassa consuntivo dovrà esser sostituito da un bilancio sociale comprendente stato patrimoniale, rendiconto di gestione e relazione di missione.

Articolo 10) DIVIETO DISTRIBUZIONE

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra soci, lavoratori, collaboratori e consiglieri o altri componenti degli organi sociali, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 11) I LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'Associazione deve inoltre tenere il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato e dell'organo di revisione, ove nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale, ove presenti.

Articolo 12) I VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono la finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività non occasionale tramite essa in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e per fini esclusivi di solidarietà.

L'attività del volontario non deve essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e nei limiti stabiliti.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente, nei limiti previsti dalla legge vigente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati o cui l'Associazione aderisce.

Articolo 13) GLI ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice-Presidente;
- e) Il Segretario.

Organi facoltativi sono l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti.

Articolo 14)

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne reputi la necessità ovvero sia richiesto dal 75% dei soci dell'associazione,, e comunque una volta l'anno entro il 30 aprile, per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca il revisore dei conti laddove necessario;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali e alla nomina di soci onorari;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che ratifica il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni eventualmente deliberando regolamenti elettorali;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e il preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- approva, modifica o revoca gli eventuali regolamenti interni;
- delibera su proposta del Consiglio Direttivo l'accettazione di lasciti, donazioni ed elargizioni varie da parte di terzi;
- decide sui ricorsi avverso la rieiezione della domanda di ammissione ovvero l'espulsione del socio;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che siano sottoposte dal Consiglio Direttivo ovvero dai richiedenti;

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà da parte del Presidente con un preavviso minimo di 20 (venti) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati via mail.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno il 75% dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta, secondo le medesimo modalità dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è competente esclusivamente sulle delibere di:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Tali delibere dovranno esser prese con la maggioranza del 75% dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 16) SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e da un Segretario nominato dall'Assemblea medesima, con il compito di redigere un verbale sommario delle discussioni e deliberazioni dell'assemblea, e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente previa lettura alla fine dell'Assemblea medesima e trascritto nel libro delle Assemblee da tenersi nella sede sociale ovvero in altro luogo come da delibera del Consiglio Direttivo, unitamente al libro degli associati e dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni potranno avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto; nel caso di votazioni per cariche associative devono avvenire per scrutinio segreto.

Articolo 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti che nell'assemblea medesima si candidino alla carica.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette membri. Il numero dei membri è deliberato dall'Assemblea ordinaria, con votazione preliminare all'elezione.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Nel caso di dimissioni o venir meno di uno o più consiglieri, è riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Nel caso di dimissioni o venir meno della maggior parte dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e il Presidente deve convocare l'Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dal momento della intervenuta decadenza, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In ogni caso la carica sarà mantenuta dalla scadenza del mandato sino alla celebrazione dell'Assemblea che validamente nomini un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, previa convocazione almeno 7 (sette) giorni prima.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Viene redatto sommario verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio, redatto dal Segretario e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.

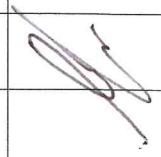
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Autob. P. non

Articolo 18) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale;
- deliberare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- redigere il rendiconto economico/finanziario consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni dell'Associazione e autorizzare il legale rappresentante alla stipula di tutti i contratti e/o negozi giuridici inerenti le



attività sociali del valore economico superiore al valore stabilito per gestione ordinaria dal Consiglio Direttivo;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di esclusione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 19) IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, avendone la rappresentanza legale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente ha i poteri di normale gestione dell'associazione, da intendersi come compimento di atti o stipula contratti del valore economico inferiore alla soglia della normale gestione stabilita dal Consiglio Direttivo; per gli atti o i contratti aventi valore superiore deve esser autorizzato dal Consiglio Direttivo ovvero, in caso d'urgenza, può provvedere sottoponendo alla prima riunione del Consiglio Direttivo la ratifica del proprio operato.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito temporaneamente per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Laddove il Presidente si dimetta ovvero l'impedimento sia permanente il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

In ogni caso, la carica di Presidente cessa con la decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 20) IL VICE-PRESIDENTE O IL SEGRETARIO

Il Vice-Presidente svolge le funzioni di Presidente in caso di sua assenza, impedimento o cessazione; nel caso di impedimento permanente o cessazione, le funzioni saranno svolte sino alla sostituzione nella riunione del Consiglio Direttivo successiva alla verifica della permanenza della causa d'impedimento ovvero al motivo di cessazione.

Il Segretario ha il compito di redigere, sottoscrivere e custodire il libro dei verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché la funzione di tenere, aggiornare e custodire il libro degli associati nonché il libro dei volontari, ove necessario, nonché di curare gli affari ordinari, tenere la corrispondenza e, sotto la diretta supervisione del Presidente, curare la gestione della cassa dell'associazione, tenere e aggiornare i libri contabili e curarne la custodia, nonché amministrare il fondo sociale curando la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.

Articolo 21) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico , è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge , l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera contestualmente sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione del Terzo Settore con finalità analoghe ovvero, in assenza di indicazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24) NORME FINALI

Si stabilisce che l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, possa affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno, aderendo agli Statuti, Norme e Regolamenti se conformi al presente statuto.

Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché sulle associazioni non riconosciute e la normativa vigente in materia di associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze (FI) il 17 Maggio 2021.

Presidente: Odoardo Piscini 

Segretario dell'Assemblea: Alessio Piscini 